



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA

Registro Generale n. 61
Prot. n. 8837 del 09/10/2025

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE **N. 21 DEL 09-10-2025**

Oggetto: PROROGA DELL'ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 17 DEL 24/09/2025 (REG. GEN. N. 57/2025) FINO AL 30/11/2025 - CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE "VECCHIO PONTE" IN LOCALITA' TRISUNGO E DEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE ADIACENTE VIA F. RICCI PER LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI TRISUNGO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI FLUVIALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 10 del 31-12-2024, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

PREMESSO che il Comune di Arquata del Tronto in data 27-12-2022 ha stipulato un contratto di appalto di lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori di "PNRR – Misura A.3, Linea di intervento 3) Rigenerazione Urbana e territoriale - Intervento di "Restauro del Ponte di Trisungo e riqualificazione dei percorsi fluviali" con l'Impresa P.M. Costruzioni srl con sede legale in via Luigi Maisto, n. 34 – 81030 Villa di Briano (CE) – C.F.: 02897560617 – P.IVA 02897560617, legale rappresentante Sig. Maisto Nunziantè;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza del Settore Polizia Locale n. 15 del 07/05/2025 (Reg. Gen. n. 15-2025) con validità fino al 30.09.2025 recante il seguente oggetto: "CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE "VECCHIO PONTE" IN LOCALITA' TRISUNGO E DEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE ADIACENTE VIA F. RICCI DAL 09-05-2025 AL 30-09-2025 PER LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI TRISUNGO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI FLUVIALI."
- l'ulteriore ordinanza del Settore Polizia Locale n. 17 del 24/09/2025 (Reg. Gen. n. 57-2025) con validità fino al 12.10.2025 recante il seguente oggetto: "PROROGA DELL'ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 15 DEL 07/05/2025 (REG. GEN. N. 15/2025) - CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE "VECCHIO PONTE" IN LOCALITA' TRISUNGO E DEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE ADIACENTE VIA F. RICCI PER LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI TRISUNGO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI FLUVIALI."

VISTE:

- la comunicazione della REGIONE MARCHE - Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD (Prot. N. 8736 del 07-10-2025), con la quale si chiede la proroga per il completamento dei lavori in oggetto fino al 30/11/2025;
- la nota del Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Mauro Fiori, prot. n. 8817 del 09-10-2025, contenente la richiesta di proroga dell'ordinanza del Settore Polizia Locale n. 17 del 24/09/2025 (Reg. Gen. n. 57-2025)

riguardante la chiusura della strada comunale in località Trisungo “Vecchio Ponte” e del parcheggio sottostante adiacente via F. Ricci per lavori di “Restauro del Ponte di Trisungo e riqualificazione dei percorsi fluviali” fino al giorno 30-11-2025;

RISCONTRATA la necessità di soddisfare la richiesta esigenza prorogando la precedente e propria ordinanza del settore Polizia Locale n. 17 del 24/09/2025 (Reg. Gen. n. 57-2025) per consentire l’ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che per mitigare i disagi alla circolazione si richiede di limitare al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

CONSIDERATO che lo svolgimento dei lavori non consentirà la circolazione veicolare e pedonale in sicurezza nella suddetta strada;

ATTESO che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, utilizzare la Strada Provinciale n. 20 “Colle” per accedere alla frazione Trisungo fino al punto interdetto dal cantiere;

VISTI:

- gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;
- gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. del 10-07-2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 17 DEL 24/09/2025 (REG. GEN. N. 57-2025 – PROT. N. 8284-2025) FINO AL 30-11-2025 E PERTANTO:

- **DI ISTITUIRE, PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, A DECORRERE DAL 13-10-2025 E FINO AL 30-11-2025 LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ TRISUNGO:**
 - ✓ **CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE “VECCHIO PONTE” E DEL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE ADIACENTE VIA F. RICCI.**

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, ditta “P.M. Costruzioni srl” responsabile anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l’intera durata del cantiere, con affissione (almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori) della suddetta Ordinanza in spazi adeguati e ben visibili.

AUTORIZZA

Per il medesimo periodo temporale di cui sopra l’occupazione della sede stradale indispensabile per la realizzazione delle aree di cantiere per l’esecuzione delle opere in argomento.

PRESCRIZIONI:

È fatto obbligo alla ditta “P.M. Costruzioni srl” di:

- provvedere a propria cura e spese al posizionamento della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione del traffico veicolare opportunamente adattata ed integrata in base allo stato

dei luoghi con rispetto agli artt.7 e 21 del C.d.S. e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;

- garantire la sorveglianza dell'area d'intervento che dovrà essere opportunamente delimitata da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate costituite da teli o reti;
- delimitare l'area di cantiere e segnalarla con adeguata segnaletica temporanea stradale delle limitazioni viabilistiche imposte (chiusura strada), sia nelle ore diurne che notturne a norma del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- collocare su tutto il perimetro interessato alla circolazione punti di luce rossa fissi e gemme rifrangenti opportunamente intervallate;
- ripristinare in sicurezza, al termine dei lavori, la circolazione stradale mediante la rimozione e l'allontanamento dalla carreggiata stradale di eventuali ingombri;
- evitare mediante l'uso d'idonei sistemi di protezione, l'immissione sul suolo e nell'aria di materiali, liquidi e polveri;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;
- assicurare l'accesso alle proprietà laterali, ai passi carrabili ubicate nel punto d'intervento;
- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico, del "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" D.Lgs n.81/2008;
- garantire personale reperibile con orario 0-24 per tutta la durata delle opere.

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario alle lavorazioni che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

AVVISA

La presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti saranno in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle lavorazioni, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti.

Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale provvedimento.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta richiedente/esecutrice i lavori, restando il Comune di Arquata del Tronto ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l'emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico dell'Impresa P.M. Costruzioni srl con sede legale in via Luigi Maisto, n. 34 – 81030 Villa di Briano (CE) – C.F.: 02897560617 – P.IVA 02897560617, legale rappresentante Sig. Maisto Nunziante.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il personale del Settore di Polizia Locale potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, facendo apporre, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione. Qualora la ditta esecutrice dei lavori non ottemperi integralmente a quanto contenuto nel presente provvedimento ovvero non rispetti scrupolosamente le disposizioni impartite incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, compresa pure la revoca del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio di P. L. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Servizio di Polizia Locale, dott.ssa Angela Ferretti.

La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla ditta "P.M. Costruzioni srl" all'indirizzo: pm_costruzionisrl@pec.it per l'installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto ed il rispetto di quanto prescritto;
- alla REGIONE MARCHE - Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD;
- al Comando Carabinieri di Arquata del Tronto e Ascoli Piceno e Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme;
- al Comando Polizia Stradale di Ascoli Piceno;
- al Comando Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
S. COMMISSARIO
F.to Dott.ssa Angela Ferretti